



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. GOVONI"

Scuole primarie: "C. Govoni", "M. Poledrelli", "G. Leopardi", "A. Volta Doro" –  
Scuola Secondaria di 1° grado "T. Tasso"



Sede: Via Fortezza n. 20 – 44121 Ferrara - Tel. e fax n. 0532/770444 C.F. 93076220388

pec: [FEIC81100X@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:FEIC81100X@PEC.ISTRUZIONE.IT) e-mail: [feic81100x@istruzione.it](mailto:feic81100x@istruzione.it)

Sito web: <https://icgovoniferrara.edu.it/> codice univoco di fatturazione: UFEJJ6

Prot. vedi segnatura

Ferrara, 30-11-2022

### CONVENZIONE A TITOLO ONEROSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA A.S. 2022/23

#### TRA

**ISTITUTO COMPRENSIVO C.GOVONI di Ferrara** (C.F. Istituto 93076220388), rappresentato dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa BAZZANINI ANNA, che interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome e per conto dell'Istituto sopramenzionato – di seguito definita Amministrazione;

#### E

**CIDAS S.r.L.** (CF e P.IVA: 00463980383), con sede legale a Ferrara, in Via Bologna n 389, nella persona del suo legale rappresentante, Sig. Bertarelli Daniele, nato a Jolanda di Savoia (Fe) il 21/08/1958 (CF: BRTDNL58M21E320Q) – di seguito definita Cooperativa;

**CIG: Z8E38D1EE2**

**PREMESSO** che l'Amministrazione, ha deciso di attivare, per l'a.s. 2022/23, il servizio di "mediazione linguistica" per più alunni ucraini giunti sul territorio italiano a seguito dell'emergenza bellica;

**VALUTATO** l'aspetto educativo e formativo dell'attività da realizzare che costituisce un prezioso supporto alla didattica, soprattutto quando tale attività è mirata ad un totale coinvolgimento della scolaresca senza distinzione alcuna, ad un pieno inserimento di tutti gli alunni;

**CONSIDERATO** che la CIDAS SOC. COOP. sRL di Ferrara, ha proposto un mediatore ucraino da affiancare agli alunni;

**ATTESO** che ai sensi dell'art. 44 comma 4 del D.I. n. 129 del 28/08/2018, l'istituzione scolastica può avvalersi dell'opera di esperti esterni qualora non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'art. 45 del suddetto D.I.;

**TENUTO CONTO** che, per lo svolgimento delle predette attività, ci si avvale di personale qualificato, su proposta dell'Istituto e di concerto fra le parti;

**ATTESO** che La Cooperativa dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti per poter svolgere le attività per la realizzazione di servizi e progetti verso i minori della scuola dell'obbligo, in ambito socio-educativo-didattico-formativo;

**VISTO** che la presenza del mediatore linguistico è necessaria per favorire l'inclusione degli alunni non italofoni;

**CONSIDERATO** che la Cooperativa Sociale CIDAS ha elaborato l'offerta di € 28,00 lordi (€ 26,67 netti + Iva al 5%) costo orario;

**VALUTATI** i Cv dei mediatori, depositati agli atti dell'istituto;

**VISTA** l'assegnazione di risorse provenienti dal MIUR, con nota Prot. 11705 del 25-03-2022 "Avviso risorse per gli studenti ucraini);

## SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

### Art. 2 – Oggetto della convenzione

Alla Cooperativa viene affidato il compito di realizzare il servizio di Mediazione Linguistica fornendo degli esperti tra il proprio personale qualificato.

I mediatori avranno il compito di mettere in atto interventi mirati al raggiungimento della migliore autonomia possibile degli studenti N.A.I. indicati in premessa.

Nel rapporto con gli studenti i mediatori si impegnano ad attuare modalità di relazione e di comunicazione consone al ruolo educativo che sono chiamati a rivestire e, nel contempo, a favorire un clima di lavoro sereno ed un coinvolgimento attivo di tutti gli alunni partecipanti.

### Art. 3 – Durata della convenzione e modalità di svolgimento

La presente convenzione ha validità fino al 30-06-2022, con decorrenza dal mese di Novembre 2022 al mese di giugno 2023, qualora non intervengano fattori negativi e tali da inficiare il rapporto di collaborazione instaurato (non è consentito il rinnovo).

**Il servizio verrà realizzato per un totale di:**

- **n. 25 ore, per il mediatore ucraino, secondo un calendario che sarà concordato con la Dirigente scolastica Prof. BAZZANINI ANNA.**

Se necessaria a soddisfare specifiche esigenze sarà attuata una proroga.

### Art. 4 – Obblighi

La Cooperativa per gli interventi di cui sopra provvederà a:

- fornire all'Istituzione Scolastica il curriculum vitae dell'esperto, che rimarrà agli atti dell'Istituto;
- garantire la presenza continuativa dello stesso operatore assegnato allo svolgimento del servizio; esso potrà essere sostituito solo in caso di gravi motivi e/o assenza per malattia da parte della Cooperativa con altro di pari qualificazione professionale;
- assicurare che tutto il personale mantenga un comportamento professionale, rispettoso e corretto nei confronti degli utenti, dei loro familiari e del personale della scuola con cui si trova a collaborare. La Cooperativa sarà ritenuta responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno o molestia che ne possa derivare all'Amministrazione o a terzi, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile;
- garantire che il personale rispetti le disposizioni che regolano il segreto professionale, il segreto d'ufficio nonché quanto concerne la privacy, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003;
- garantire che il personale osservi tutte le norme antinfortunistiche richieste dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

L'Istituto sarà quindi esonerato nella maniera più ampia da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalla mancanza di assicurazioni obbligatorie a favore di dipendenti e da infortuni in cui detto personale dovesse incorrere nello svolgimento delle proprie mansioni.

#### **Art. 5 - Corrispettivo**

L'Amministrazione, a fronte delle attività realizzate dai mediatori, dietro verifica di assenze di posizioni debitorie nei confronti dello Stato, corrisponderà alla Cooperativa il corrispettivo lordo di € **700,00** (IVA compresa del 5%), corrispondente a € 28,00 tariffa oraria lorda ( € 26,67 + Iva al 5%), per un totale di n. **25 ore**

Il pagamento avverrà dietro ricevimento della fattura elettronica (emessa ai sensi dell'art. 6, c. 2, del D.M. 03/04/2013 n. 55) , che dovrà essere intestata a:

**ISTITUTO comprensivo statale "C.GOVONI"**

**CODICE FISCALE 93076220388**

**CODICE UNIVOCO D'UFFICIO UFEJJ6**

**CIG Z8E38D1EEF**

La presente convenzione non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.

#### **Art.6 – Verifiche periodiche e controlli**

La Cooperativa e/o l'esperto predispose una relazione finale sull'attività complessivamente svolta e sui risultati conseguiti, relativamente agli interventi oggetto della presente convenzione. L'Istituto si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate della Associazione, con particolare riferimento alla qualità del servizio e alla migliore utilizzazione delle risorse.

#### **Art. 7 – Variazioni**

Ogni eventuale variazione alla presente convenzione, che intervenga successivamente alla sua stipula e in corso di validità della stessa, ivi comprese modifiche richieste a seguito di mutamenti intercorsi nella situazione dell'utenza, deve essere concordata tra le parti ed essere oggetto di un apposito atto aggiuntivo.

#### **Art. 8 – Inadempienze e cause di risoluzione**

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione a seguito di inadempienze agli obblighi assunti con la presente convenzione.

#### **Art. 9 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

La Cooperativa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della Legge13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

#### **Art. 10 - Tutela della riservatezza**

L'Istituto Scolastico si impegna a raccogliere e trattare i dati del prestatore, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione. Il consenso dal trattamento dei dati conferiti non viene richiesto ai sensi del T.U. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Anna Bazzanini.

Il collaboratore dal canto suo si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL LEGALE**  
**RAPPRESENTANTE della**  
**CISAS SOC.COOP. A.R.L**  
**Sig. Daniele Bertarelli**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Prof.ssa Anna Bazzanini**